

## REGOLAMENTO (CEE) N. 879/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato E del regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1368/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/88<sup>(4)</sup>, ha determinato le condizioni d'ammissione, nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3953/92<sup>(5)</sup>, il Consiglio ha concesso alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il beneficio di disposizioni commerciali equivalenti a quelle del precedente accordo di cooperazione tra la Comunità e l'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3953/92 prevede all'allegato E, nelle rispettive sottovoci appresso indicate, i prodotti seguenti della specie bovina:

- 1) gli animali vivi, delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura, non aventi ancora alcunché d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg per le giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) (ex 0102 90 51, ex 0102 90 59) e uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg per i maschi (ex 0102 90 71, ex 0102 90 79);
- 2) le carcasse fresche o refrigerate, aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg (ex 0201 10 00), le mezzene (ex 0201 10 00) e i quarti detti « compensati » (ex 0201 20 20), freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la

cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

- 3) i quarti anteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (ex 0201 20 30);

- 4) i quarti posteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (ex 0201 20 50);

considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 7, punto 3 del regolamento (CEE) n. 3953/92, l'ammissione dei prodotti di cui trattasi nelle sottovoci precitate è subordinata alla presentazione di un certificato attestante che le merci sono originarie e provenienti dalla repubblica e dal territorio interessati e corrispondono esattamente alla definizione dell'allegato E; che il testo di detto certificato è stabilito dalla Comunità;

considerando che tale certificato, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91<sup>(7)</sup>, deve rispondere a talune condizioni;

considerando che è necessario stabilire il modello del certificato nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che è quindi opportuno sottoporre la designazione dell'organismo emittente a talune regole al fine di permettere alla Comunità di assicurarsi del rispetto delle condizioni relative al rilascio di detto certificato;

considerando che le istanze delle Repubbliche di Croazia, di Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno fatto conoscere il loro organismo emittente;

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.

(3) GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26.

(4) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 22.

(5) GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(7) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4.